

05 SET 2018

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 7 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A

IL DIRIGENTE GENERALE

ECOSUD ITALIA S.R.L.

(IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA)

SEDE LEGALE IN VIA POLA 1/3 GELA (CL) – C.F. E P.IVA N. 01328640857

INTEGRAZIONE CODICI CER

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, la quale ha istituito il “Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”;
- VISTO il D.P. 14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
- VISTO il D.P.R. n 8 del 04 gennaio 2018 con il quale è stato conferito all’Ing. Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all’Arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti – A.I.A.”;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali il D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186, nonché il Decreto n.161 del 10 agosto 2012;
- VISTO il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 27 Settembre 2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;

- VISTO il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani" approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" dell'11 luglio 2012;
- VISTO il Decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 "Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 - Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia";
- VISTA la disposizione commissariale (ex OPCM 3887) del 31 Luglio 2012 n.81 con la quale è stato approvato il "Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia";
- VISTO il D.lgs n.9 aprile 2008 n. 81, e ss. mm. ed ii., recante "Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti"(SISTRID) e ss.mm.ii.;
- VISTA la decisione della Commissione Europea del 18/12/2014 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il D.D.S. n. 123/SRB del 03/07/2008 dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con il quale, tra l'altro, ai sensi del D.Lgs. n. 36/03 e dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06 è stato approvato il progetto "Discarica di rifiuti inerti", sita in Contrada Serralunga del Comune di Niscemi (CL), ed è stata autorizzata la ditta. ECOSUD ITALIA S.r.l. (in amministrazione giudiziaria) con sede legale in via Pola1/3 Gela (CL), alla gestione della stessa per svolgere le operazioni D1, per una capacità complessiva di 688.563,00 m³, al lordo della quantità già abbancata presente in discarica pari a 346.500 m³;
- VISTO il D.D.S. n. 223/SRB del 10/07/2009 dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con il quale, tra l'altro, ad integrazione e modifica del decreto sopra citato, la durata dell'autorizzazione alla gestione della discarica sita in Contrada Serralunga del Comune di Niscemi (CL) è stata estesa fino al raggiungimento della capacità autorizzata (342.063,00 m³) e comunque per un periodo massimo di 10 anni con decorrenza dal 06/08/2007;
- VISTO il D.D.S. n. 521 del 13/04/2013 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con il quale, tra l'altro, si prende visione della polizza, inclusa l'Appendice 1, avente validità fino al 06/08/2018, e si integrano nuovi codici CER oltre a quelli già autorizzati con i decreti sopra citati, D.D.S. n. 123/SRB del 03/07/2008 e D.D.S. n. 223/SRB del 10/07/2009;
- VISTO il D.D.G. n. 1487 del 27/10/17 con il quale, tra l'altro, ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., è stato rinnovato per anni dieci il D.D.S. n. 123/SRB del 03/07/2008 e ss. mm. ed ii., con il quale la ditta ECOSUD ITALIA S.r.l. (in amministrazione giudiziaria), con sede legale in via Pola 1/3 Gela (CL), è stata autorizzata alla gestione della discarica di rifiuti inerti, sita in Contrada Serralunga del Comune di Niscemi (CL), per svolgere le operazioni D1, per un residuo complessivo di 280.796,80 m³;
- VISTA la relazione allegata alla nota del 16/02/2018, assunta al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 7308 del 20/02/2018, redatta dal tecnico incaricato dall'amministrazione giudiziaria, con la quale la ditta ECOSUD ITALIA Srl, con riferimento alla "Discarica per rifiuti inerti (D1)", sita in Contrada Serralunga nel Comune di Niscemi (CL), ha chiesto l'inserimento di alcune ulteriori tipologie di rifiuti inerti (CER) ed ha rappresentato che il volume residuo abbancabile è pari a 426.318,29 m³;

- PRESO ATTO dall'esame della suddetta relazione, che la capacità in atto disponibile per l'abbancamento dei rifiuti è pari a 426.318,29 m³ (differenza tra il volume residuo di 433.015,65 m³ rilevato al 31/12/2016 ed il volume di 6.697,36 m³ abbancato nel 2017) e che la stessa è stata ricavata tramite la differenza tra i profili dei rifiuti abbancati al 31/12/2016, riportati nelle tavole n. 22 "Profili 1-2-3", n. 23 "Profili 4-5-6", n. 24 "Profili 7-8", n. 25 "Profili 9-10", allegate all'istanza di rinnovo del 30 Gennaio 2017, ed i profili della tavola 10 allegata al D.D.S. n. 123/SRB del 03/07/2008,
- CONSIDERATO che tale valore disponibile è superiore di 145.521,49 m³ rispetto a quello autorizzato con il D.D.G. n. 1487 del 27/10/17, pari a 280.796,80 m³;
- CONSIDERATO che tale maggiore volume residuo non è rappresentato da aumenti di volumi della discarica o modifica dei profili dei rifiuti da abbancare, per come già autorizzati con D.D.S. n. 123/SRB del 03/07/2008, ma esclusivamente da compattazione ed assestamento dei rifiuti inerti ivi depositati;
- VISTA la richiesta di integrazione di nuovi codici CER non pericolosi, elencati all'articolo 1 del presente provvedimento;
- CONSIDERATO che l'integrazione di nuovi codici CER non costituisce modifica sostanziale, così come definita all'art. 5, comma 1 bis, del D.L.vo n. 152/06 e ss. mm. ed ii.;
- VISTO il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Caltanissetta estratto dal Registro delle Imprese il 16/05/2018;
- VISTA la ricevuta di pagamento, effettuato il 30/05/2018, della tassa di concessione governativa, in applicazione dell'art. 6 della L.R. n. 24/93;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;*
- VISTO il decreto cron. 668/04 del 21/10/2004 con il quale, tra l'altro, il Tribunale di Gela – Sezione Civile ha nominato la Dott.ssa Anna Giudice amministratore giudiziario della ditta "Ecosud Italia" S.r.l. con sede legale in via Pola 1/3 Gela (CL);
- VISTO il D.Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- VISTO l'art. 83, comma 3, lett. a) del decreto di cui sopra che prevede che la documentazione antimafia non debba essere richiesta per gli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- CONSIDERATO che la ditta "Ecosud Italia" S.r.l. è in amministrazione giudiziaria;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- ACCERTATO che la ditta Ecosud Italia Srl (in amministrazione giudiziaria) ha già sottoscritto il patto di integrità nell'istruttoria del D.D.G. n. 1487 del 27/10/17;
- RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno

emanate in attuazione del citato D.Lgs n.152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

tutto ciò premesso,

D E C R E T A

A R T. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo n. 152/06 e ss.mm.ii., l'art. 2 del D.D.S. n. 123/SRB del 03/07/2008, e ss.mm.ii., già integrato dai codici CER di cui all'articolo 1 del D.D.S. n. 521 del 12/04/13, è integrato anche dai seguenti codici CER:

CER	DESCRIZIONE
01 01 02	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03 06	Sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 08	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 05 04	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci (purché palabili)
01 05 07	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da voci 01 05 05 e 01 05 06 (purché palabili)
01 05 08	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da voci 01 05 05 e 01 05 06 (purché palabili)
06 03 14	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 16	Ossidi metallici diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
10 01 01	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne polveri di caldaia voce 10 01 04)
10 01 02	Ceneri leggere di carbone
10 01 03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 05	Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi
10 01 07	Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi (purché palabili)
10 01 15	Ceneri pesanti e, scorie e polveri di caldaia prodotte da coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 04
10 01 17	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 19	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi di quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18

10 01 21	Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 (purché palabili)
10 01 24	Sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 26	Rifiuti prodotti dal trattamento acque di raffreddamento
10 02 01	Rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02	Scorie non trattate
10 02 08	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10	Scaglie di laminazione
10 02 12	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da 10 02 11
10 08 09	Altre scorie
10 09 03	Scorie di fusione
10 09 06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 10	Polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10 09 12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 09 14	Scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
10 09 16	Scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
10 11 05	Polveri e particolato
10 11 10	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da 10 11 09
10 11 14	Lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 16	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 18	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17 (purché palabili)
10 11 20	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 12 05	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi (purché palabili)
10 12 06	Stampi di scarto
10 12 10	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 12	Rifiuti da operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11

10 12 13	Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti (purché palabili)
10 13 06	Particolato e polveri (eccetto le voci 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 14	Rifiuti e fanghi di cemento (purché palabili)
16 11 02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi dalla voce 16 11 01
16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi dalla voce 16 11 03
17 05 06	Fanghi di dragaggio, diversa da quelli di cui alla voce 17 05 05 (purché palabili)
19 01 12	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 14	Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 16	Polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
19 01 18	Rifiuti della pilolisi diverse da quelle di cui alla voce 19 01 17
19 01 19	Sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 02 03	Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi (esclusivamente da trattamenti fisici)
19 03 05	Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 07	Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 04 01	Rifiuti vetrificati
19 09 04	Carbone attivo esaurito
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) provenienti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 (escluso quelli prodotti dal trattamento di rifiuti pericolosi)
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 04	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 (purché palabili)
19 13 06	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 (purché palabili)
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03 03	Residui di pulizia stradale (limitatamente agli inerti derivanti dallo spazzamento o dallo sgretolamento del manto stradale)

20 03 06	Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico (esclusivamente quelli provenienti dalla pulizia delle caditoie e tombini stradali o reti di acque bianche, ed escluso quelli delle condotte di acque nere ed industriali)
----------	--

ART. 2

I rifiuti elencati all'articolo 1 possono essere ammessi nella discarica solo se rispettano la definizione di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 36/03, e ss.mm.ii., ed i criteri di ammissibilità in discarica di cui al D.M. 27/09/2010 e ss.mm.ii..

ART. 3

I rifiuti inerti conferiti in discarica dovranno essere adeguatamente ricoperti, al fine di impedire che possano dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste, entro un tempo massimo non superiore a giorni 4 (quattro).

ART. 4

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti. La Ditta deve verificare, altresì, la corretta provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

ART. 5

Restano valide le disposizioni, le prescrizioni e quant'altro contenuto nei precedenti provvedimenti autorizzativi, segnatamente i DD.DD.SS. n. 123/SRB del 03/07/2008 e n. 223/SRB del 10/07/2009 dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ed i DD.DD.SS. n. 521 del 13/04/2013 e n. 1487 del 27/10/2017 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente decreto.

ART. 6

Quando a seguito di controlli la discarica non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico deve essere tempestivamente comunicata all'Assessorato Regionale all'Energia e Servizi Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 7

Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza, di cui all'art. 197 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., anche avvalendosi della Struttura Territoriale A.R.P.A. di

Caltanissetta comunicandone gli esiti all'Assessorato Regionale all'Energia e Servizi Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 8

Si dà atto che, oltre i casi ope legis sia prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.L.vo n. 159/11 e ss.mm.ii..

ART. 9

Il presente Decreto sarà notificato alla ditta "Ecosud Italia" S.r.l., pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9, ed alla GURS affinché sia pubblicato per estratto.

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Niscemi (CL), Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Prefettura di Caltanissetta, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. - Struttura Territoriale di Caltanissetta, D.R.A.R. - Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Palermo, li **05 SET 2018**

IL FUNZIONARIO
(Ing. Raffaele Di Salvo)



IL DIRIGENTE
(Arch. Antonino Rotella)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Salvatore Cocina)

